

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1860 DELLA COMMISSIONE**del 6 novembre 2019****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 agosto 2018 Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. ha contattato la Commissione chiedendo la modifica del proprio nome.
- (2) Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd ha indicato di aver modificato il suo nome in Zhejiang Juzhou Foods Co., Ltd.
- (3) La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome non pregiudica in alcun modo i risultati del regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione ⁽²⁾.
- (4) Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. ha inoltre comunicato alla Commissione di non essere più collegata a Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd.
- (5) Durante l'inchiesta iniziale la Commissione ha constatato un margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, pari al 136,3 % per Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co ⁽³⁾. Sono state istituite misure antidumping pari a 490,7 EUR/tonnellata per Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, al codice TARIC A888.
- (6) Dopo aver esaminato gli elementi di prova forniti, la Commissione ha riconosciuto che esistevano effettivamente elementi di prova sufficienti per non ritenere più Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. e Hubei Xinshiji Foods Co. collegate ai fini della normativa antidumping dell'UE.
- (7) Al fine di garantire l'effettiva riscossione dei dazi antidumping in vigore, la Commissione ha ritenuto che fosse necessario modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione al fine di tenere conto del margine di dumping individuale dei due produttori. Dopo la divulgazione delle informazioni alle parti interessate, non è pervenuta alcuna osservazione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 354 dell'11.12.2014, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 350 del 30.12.2008, pag. 35, considerando 23 e GU L 178 del 5.7.2008, pag. 19, considerando 49.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione è sostituito dal seguente:

«2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile ai prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società di seguito elencate è la seguente:

Società	EUR/tonnellata di peso netto del prodotto	Codice addizionale TARIC
Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang	531,2	A886
Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co. Ltd, Huangyan, Zhejiang	361,4	A887
Zhejiang Juzhou Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang	499,9	C528
Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, Hubei Province	489,7	A888
Produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, non inclusi nel campione, figuranti nell'allegato	499,6	A889
Tutte le altre società	531,2	A999»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2019

Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER